



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

30/03/2017

U-nd/2181/2017



presso il  
Ministero della Giustizia

/U-MC/17

Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Modena

Oggetto: Competenze professionali – Ingegnere civile e ambientale in possesso di laurea magistrale in Architettura e Ingegneria edile, classe 4/S – progetti riguardanti beni sottoposti a vincolo storico-artistico da parte della Soprintendenza – richiesta parere – prot. CNI n.1553

---

Viene richiesto di esprimere parere sulla possibilità per un Ingegnere civile e ambientale della sezione A dell'albo (laurea magistrale in Architettura e ingegneria edile, classe 4/S) di redigere i progetti di beni sottoposti a vincolo storico-artistico dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo, in via generale, si rammenta che le competenze *professionali* sono determinate dall'iscrizione all'albo professionale e non dal titolo accademico conseguito.

In secondo luogo, sulla dibattuta problematica degli interventi consentiti agli Ingegneri riguardo gli edifici vincolati il Consiglio Nazionale si è ampiamente espresso con le **circolari CNI 7/03/2016 n.690 e 28/10/2016 n.818**, entrambe rinvenibili sul sito Internet [www.tuttoingegnere.it](http://www.tuttoingegnere.it).

Nella prima, ad esempio, è testualmente riportato:

“La previsione di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art.52 del RD n.2537/1925 consente che in materia di edifici vincolati **“la progettazione tecnica possa essere compiuta anche dall’Ingegnere”**. Nei casi dubbi, occorre vagliare la natura dei lavori in discussione e, in caso, valorizzare il dato fattuale della parte prevalentemente tecnica dei lavori. Se, ad esempio, il servizio oggetto di gara *“attiene principalmente alla revisione impiantistica ed alla messa in sicurezza dell’immobile”* non vi è “riserva di attività progettuale in favore degli Architetti” ed è legittimo l’affidamento al professionista Ingegnere (TAR Sicilia, Catania, n. 2519/2015).

**Non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’Architetto**, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell’ingegnere civile la cd parte tecnica, ossia *“le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria, quali - in particolare - le lavorazioni strutturali ed impiantistiche, se si limitano, ad es., alla messa in sicurezza dell’immobile e alla revisione degli impianti, senza intaccare l’aspetto estetico dell’edificio”* (TAR Emilia Romagna, Bologna, n.36/2016).

Per opere di edilizia civile riconducibili alla **nozione di “parte tecnica”** di cui all’art.52, comma 2, del RD n.2537 del 1925 vanno intese “tutte le lavorazioni che non incidono sui profili estetici e di rilievo culturale degli edifici vincolati” e quindi – ad esempio – è corretta l’individuazione dell’Ingegnere quale figura professionale idonea a curare la progettazione e direzione lavori di *“interventi di riparazione con rafforzamento locale”* di un edificio storico lesionato dal sisma, allorchè si tratti essenzialmente di intervenire sulla struttura dell’edificio, con misure di risanamento e salvaguardia dell’immobile danneggiato (TAR Emilia Romagna, Bologna, n.36/2016)”.

Quindi, anche sulle opere di rilevante carattere artistico e storico, se trattasi di “parte tecnica”, può benissimo intervenire la professionalità dell’Ingegnere.

Ne risulta confermato che secondo la giurisprudenza vi è un legittimo e non trascurabile spazio per la capacità di intervento della Categoria degli Ingegneri anche quando venga in rilievo la progettazione, esecuzione e messa in sicurezza degli edifici di valore artistico e culturale.

Altrimenti la stazione appaltante deve dimostrare, tramite adeguata motivazione, che le prestazioni oggetto dell’appalto richiedono la specifica professionalità dell’Architetto (TAR Lazio n.4713/2015).

Spetta dunque agli Ordini degli Ingegneri utilizzare i criteri indicati dalla giurisprudenza per sottoporre a verifica gli affidamenti di incarichi professionali che coinvolgono edifici vincolati e accertare nel concreto il rispetto delle norme sulle competenze professionali.


L'iscritto appartenente al settore a) civile e ambientale della sezione A dell'albo – per quanto sopra – ha, pertanto, diritto ad intervenire sugli edifici storico-artistici secondo i criteri e le condizioni suddette, nei limiti delle proprie competenze.

Si segnala a fini informativi, in conclusione, che con *Comunicato del 4 gennaio 2002*, pubblicato nella G.U., s.o., 4 gennaio 2002 n.3 (in allegato), è stato eliminato l'inciso “- corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE” al punto 1) della lettera a) del comma 2 dell'art.47 DPR 328/2001, che dunque va adesso così letto: “1) classe 4/S – Architettura e ingegneria edile”.

Confidando di aver fornito il contributo interpretativo richiesto e rammentando che *vanno sempre indagate e verificate le concrete caratteristiche dell'intervento progettuale*, evitando giudizi aprioristici ed astratti, si inviano distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO :

- Comunicato del 4 gennaio 2002.

Comunicato 4-1-2002

Avviso relativo al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 212/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 190 del 17 agosto 2001).  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2002, n. 3.


### **Comunicato 4 gennaio 2002 <sup>(1)</sup>.**

**Avviso relativo al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 212/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 190 del 17 agosto 2001).**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2002, n. 3.

---

 Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, all'art. 47, comma 2, lettera a), punto 1), dove è scritto: «1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;», leggasi: «1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;».

---